

Prot. n. 14/2015

Roma 23 Marzo 2015

Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Affari Polizia Amministrativa e Sociale
VIA AGOSTINO DEPRETIS 45
00184 ROMA

Oggetto : D.M. 28 Dicembre 2012 n. 266 – Osservazioni

L'UNIV ha fatto pervenire una nota con cui un Istituto associato, la "G 7 S.r.l." prima compagnia in Italia autorizzata a fornire servizi di "antipirateria" a bordo di navi mercantili, ha individuato e segnalato le criticità riscontrate dal personale in ambito operativo, nel corso dell'esperienza maturata fino ad oggi sul campo, sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di adottare possibili soluzioni tese a migliorare e rendere più aderenti alle realtà operative taluni aspetti del suddetto Decreto.

Si è riscontrato che taluni operatori del settore utilizzano i team illegali al fine di:

- Ottenere risparmio di lungaggini burocratiche per le varie istanze alle Questure, CGCP, CINCPNAV;
- Ottenere risparmio dei costi, essendo il team illegale costituito da sole 3 persone, extracomunitarie e soprattutto non dovendo pagare i salari contrattuali, i contributi previdenziali, INPS, INAIL e quant'altro;
- Reperire le armi e munizioni nel "mercato nero" a basso costo ed introdurle a bordo delle navi italiane, sfuggendo a qualsiasi controllo da parte delle autorità preposte, coinvolgendo l'armatore nell'infrazioni di numerose leggi, sia nazionali che internazionali.

Da una analisi effettuata, è emerso che il numero delle navi italiane presenti mensilmente in area (H.R.A.) è alquanto considerevole. Una percentuale elevata, stimata approssimativamente al 70%, non fa ricorso all'imbarco di nuclei militari o nuclei privati, riducendo così i costi da sostenere di circa un terzo di quello praticato correttamente dalla "G 7 S.r.l." o dalla Marina Militare.

Tale diffusa pratica determina una palese situazione di concorrenza sleale, che va a penalizzare le Aziende virtuose, anche perché un altro aspetto importante è che la normativa non chiarisce **chi siano i soggetti delegati ad un eventuale controllo**. Tutto ciò avviene anche grazie alla complicità dei broker assicurativi i quali, per un verso impongono agli armatori le società di sicurezza, tralasciando poi di accertarsi che queste siano società autorizzate dallo Stato di appartenenza dell'armatore, e quindi se siano o meno legali.

La normativa di riferimento francese, ha previsto per tale reato la reclusione sino a due anni e mezzo, più una forte ammenda, soprattutto per i reati che si configurano per l'armatore per l'introduzione illegale delle armi sul territorio nazionale (nave).

Sarebbe pertanto auspicabile una più incisiva azione di controllo al fine di scongiurare le descritte attività illecite.

Sarebbe auspicabile inoltre anche una facilitazione dell'iter autorizzativo con particolare riferimento ai seguenti adempimenti :

- Assolvimento di marca da bollo virtuale sulle istanze di autorizzazioni PEC;
- Vidimazione del registro armi della nave presso la Questura di appartenenza della società di sicurezza;
- Per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate dalla Questure e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, sarebbe opportuno scindere le competenze, evitando sovrapposizioni che producono perdite di tempo e inutili carichi di lavoro degli stessi uffici (vedi modello unico di istanza suddiviso per competenze, rispettivamente alla Questura per operatori ed armi, al CGCP per la safety della nave). Spesso si verifica infatti che il volume dei documenti richiesti causa notevole danno alle Questure, non supportando la PEC delle P.A.S. il peso degli allegati.

Una particolare osservazione viene formulata in riferimento all'armamento e cioè al dettato dell'art.6 del D.M. 266 punto 6, che recita "il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Nel merito si rileva l'esigenza a termine del transito di poter trasferire e rifornire nuovamente di tali armi la sede originaria di partenza. Tale modalità era utilizzata anche dalla Marina Marittima.

Per quanto concerne le Esercitazioni di Tiro, il DM 269/2010 prevede, come noto, l'istituzione di un libretto rilasciato dal Poligono, dal quale si evinca che le stesse siano effettuate con frequenza almeno quadrimestrale.

Si propone, per quanto attiene l'ambito specifico dell'antipirateria, l'inserimento di una modifica, contenente la previsione di certificare le esercitazioni svolte dagli operatori al momento dell'inizio di ogni missione, previste dal Regolamento di Servizio e a verifica dell'efficienza dell'arma. Tale attività potrebbe essere certificata dal Comandante della nave, il quale svolge le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ex art. 1235 del Codice della Navigazione ed agli effetti dell'art. 221 del C.P.P.), innovazione che consentirebbe agli operatori, di effettuare le esercitazioni in un ambiente reale e non statico quale quello di un poligono.

Allo stesso modo sarebbe importante affrontare il problema delle munizioni, infatti il D.M. 266/2012, all'art.6, punto 6, prevede che ogni arma potrà avere un munizionamento massimo di 1.500 cartucce.

Poichè in alcuni porti tali limiti sono ridotti ad un numero massimo totale di 760 cartucce, ciò comporta il problema che il team in caso di incidente alla sicurezza, dovrà difendersi con sole 760 munizioni anziché 6.000.

Inoltre sempre in caso di ingaggio a fuoco, il rifornimento delle munizioni non potrà avvenire prima di una settimana di navigazione, con il rischio che in caso di nuovi attacchi non ci sia la concreta possibilità di difesa del naviglio e dell'equipaggio..

Essendo inoltre prossima la scadenza della proroga al 30 giugno 2015, che consente in deroga solo l'impiego di personale ex militare che abbia partecipato per un periodo di almeno sei mesi a missioni internazionali, si auspica che il Ministero della Difesa, possa consentire agli Istituti di Vigilanza di impiegare una delle strutture militari oggetto di dismissione, (vedi poligono di Furbara) o altro sito analogo in provincia di Roma che sia munito di poligono, uffici, aule didattiche e foresteria, onde formare gli aspiranti G.P.G. come previsto dal disciplinare attuativo del D.M. 154, per lo svolgimento dei corsi teorico-pratici.

La "G 7 S.r.l." attraverso la propria società "G7 Academy S.r.l.", sarebbe già in grado di gestire una tale struttura, con la finalità di creare un centro di alta formazione, che possa garantire anche altre tipologie di corsi in materia di security.

Il D.M. del Ministro della Difesa del 1/9/11, infine, stabilisce l'area ad alto rischio, così come il Decreto Dirigenziale n. 349 del CGCP.

Essendo il fenomeno della pirateria in forte incremento nella zona della Nuova Guinea, si auspica una modifica che consenta di inserire anche tale area fra le Zone ad Alto Rischio al fine di consentire alle navi battenti bandiera italiana, di utilizzare anche per le suddette aree personale privato di sicurezza a bordo. Inoltre si evidenzia che la maggior parte degli attacchi avvenuti, hanno avuto inizio al di fuori dell'attuale area a rischio.

Ritenendo di aver fornito un utile contributo per migliorare l'attuale quadro normativo di una materia di grande attualità ed importanza, in presenza di una significativa evoluzione operativa, si ringrazia per l'attenzione che si vorrà prestare alla presente, restando in attesa di riscontro in caso di accoglimento delle proposte formulate.

Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Gabriele

